



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2009

08 marzo 2010



Commissione Tributaria Regionale della Campania

Ufficio del Massimario

DIRETTORE

- *Dr. Notari Alfredo – Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Salerno*

REDATTORI DELLE MASSIME

- *Dr. Buonomo Vincenzo – Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Avellino*
- *Dr. Goglia Luigi - Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Benevento*
- *Dr. Longobardi Antonino – Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Avellino*
- *Dr. Notari Alfredo – Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Salerno*
- *Dr. Sapignoli Francesco - Giudice Tributario – Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- *Dr. Serpone Mario - Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Napoli*

COORDINATORE RESPONSABILE

- *Di Giovanni Carmine – Commissione Tributaria Regionale Napoli*

COLLABORATORI

- *Barbato Paolo – Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- *Manzo Giovanni – Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- *Desfarchin Glauco - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- *Romano Agostino – Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- *Giamberardino Antonio – Commissione Tributaria Provinciale Salerno*
- *Ruggiera Nicola – Commissione Tributaria Provinciale Benevento*
- *Mercaldo Davide – Commissione Tributaria Provinciale Napoli*
- *Malatesta Pietro – Commissione Tributaria Provinciale Caserta*



**ANNO 2009
INDICE GENERALE**

❖ Processo Tributario	da pag. 10 a pag. 18
❖ Agevolazioni ed esenzioni	da pag. 19 a pag. 20
❖ Condoni e sanatorie	da pag. 21 a pag. 22
❖ Catasto	da pag. 23 a pag. 26
❖ Accertamento liquidazione e controlli formali	da pag. 27 a pag. 33
❖ Sanzioni	pag. 34
❖ Riscossione	da pag. 35 a pag. 48
❖ Imposte sul Reddito	da pag. 49 a pag. 50
❖ IVA	da pag. 51 a pag. 52
❖ Tributi erariali Indiretti - Imposta di Registro	da pag. 53 a pag. 55
❖ Tributi Locali - IRAP	pag. 56
❖ Tributi Locali - ICI	da pag. 57 a pag. 59
❖ Tributi Locali - Consorzi bonifica	pag. 60
❖ Tributi e servizi doganali	pag. 61



**ANNO 2009
INDICE ANALITICO**

PROCESSO TRIBUTARIO :

- Ordinanza del 03/04/2009 n. 4 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXXII Pag. 10**
Contenzioso Tributario 1992 - Sospensione interruzione estinzione del processo - Processo Tributario - Istanza di sospensione cautelare - Proposizione alla Commissione Tributaria Regionale - Inammissibilità
- Sentenza del 08/01/2009 n. 9 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLV Pag. 11**
Contenzioso Tributario 1992 - Appello in Commissione Regionale - Censura dell'operato del primo giudice - Necessità
- Sentenza del 27/01/2009 n. 30 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione VII Pag. 12**
Contenzioso Tributario 1992 - Giudizio di rinvio - Sentenza Cassazione - Omessa riassunzione del processo - Estinzione - Sussiste - Validità dell'atto tributario - Permanenza
- Sentenza del 20/02/2009 n. 54 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLVIII Pag. 13**
Contenzioso Tributario 1992 - Impugnazione di sentenze - Appello - Notifica tardiva - Inammissibilità
- Sentenza del 05/05/2009 n. 74 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLVII Pag. 14**
Contenzioso Tributario 1992 - Commissioni Provinciali e Regionali: competenza e giurisdizione - Processo Tributario - Omessa comunicazione di rapporto lavorativo extra ufficio di dipendente pubblico - Sanzione amministrativa irrogata da amministrazione finanziaria - Giurisdizione tributaria - Esclusione
- Sentenza del 03/04/2009 n. 76 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLI Pag. 15**
Contenzioso Tributario 1992 - Processo Tributario - Dichiarazioni del terzo - Ammissibilità nel processo - Limite di valore indiziario - Sussiste
- Sentenza del 27/02/2009 n. 100 - Comm.Trib. Prov. Salerno - Sezione XXVII Pag. 16**
Contenzioso Tributario 1992 - Commissioni Provinciali e Regionali: competenza e giurisdizione - Processo Tributario - Ricorso avverso cartella di pagamento relativa a tassa di circolazione - Competenza territoriale - Commissione tributaria Provinciale della circoscrizione ove ha sede la Concessionaria - Sussiste
- Sentenza del 17/03/2009 n. 145 - Comm.Trib. Prov. Napoli - Sezione XLIV Pag. 17**
Contenzioso tributario 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni - Processo tributario - Agenzia delle Entrate - Legittimazione processuale
- Sentenza del 16/06/2009 n. 146 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XV Pag. 18**
Contenzioso Tributario 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni - Processo Tributario - Spese di Giudizio - Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese giudiziali anche nel caso di cessazione della materia del contendere - Sussiste - Richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali - Difetto di giurisdizione



AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI :

Sentenza del 27/01/2009 n. 23 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLVI Pag. 19
Agevolazioni ed esenzioni territoriali - IRPEG - Agevolazioni ed esenzioni ex art. 8. legge 388/00 -
Recupero credito d'imposta - Termine di adempimento di cui all'art. 62 legge n.289/02 inferiore a 60
giorni Violazione dei diritti del contribuente - Sussiste - Disapplicazione normativa

Sentenza del 17/02/2009 n. 49 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLVI Pag. 20
Agevolazioni - Esenzioni territoriali - Benefici ex art. 8 L. 388/2000 - Mod. CVS mancato avvio -
Decadenza agevolazioni - Sussiste - Retroattività della norma - Esclusione

CONDONI E SANATORIE :

Sentenza del 09/03/2009 n. 113 - Comm.Trib. Prov. Napoli - Sezione XLIV Pag. 21
Condoni e sanatorie - Chiusura lite fiscale pendente ex art. 16 legge 289/2002 - Applicabilità valore
ai fini imposte dirette - Validità - Non sussiste

Sentenza del 10/11/2009 n. 703 - Comm.Trib. Prov. Caserta - Sezione XII Pag. 22
Condoni e sanatorie - Riscossione delle imposte - Intimazione pagamento - Omesso pagamento di
rate successive alla prima in caso di condono ex art. 12 L. 289/2002 - Efficacia del condono -
sussiste

CATASTO :

Sentenza del 18/03/2009 n. 49 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXXIX Pag. 23
Catasto e servizi tecnici erariali - Classificazione: Catasto urbano - Avviso di classamento -
Impugnazione - Omessa indicazione delle similari unita' immobiliari - Inammissibilità del ricorso -
Esclusione

Sentenza del 17/02/2009 n. 51 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione VII Pag. 24
Catasto e Servizi Tecnici Erariali - Estimazioni catastali e classamento: catasto urbano - Riclassamento
unità immobiliare - Rideterminazione rendita catastale - Avviso di classamento - Motivazione -
Visita di sopralluogo - Contraddittorio - Obbligatorietà - Sussiste

Sentenza del 23/03/2009 n. 90 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXIII Pag. 25
Catasto e servizi tecnici erariali - Estimazioni catastali e classamento: catasto urbano - Classamento -
Unità immobiliare - Avviso di classamento - Motivazione - Obbligatorietà - Sussiste

Sentenza del 13/05/2009 n. 91 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXXIX Pag. 26
Catasto e servizi tecnici erariali - Estimazioni catastali - Classificazione: catasto urbano - Avviso di
classamento - art. 3 comma 58 L. 662/96 - Illegittimità per difetto di motivazione e violazione del
diritto di difesa dei contribuenti



ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI :

Sentenza del 13/01/2009 n. 14 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLVI Pag. 27
Accertamento imposte sui redditi - Accertamento induttivo - Accertamento maggior reddito - Impugnazione - Disinvestimenti patrimoniali - Prova - Ammissibilità

Sentenza del 30/01/2009 n. 23 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XVII Pag. 28
Accertamento liquidazione e controlli – Termini di decadenza - Proroga dei termini di decadenza prevista dall'art. 10 della legge n.289/92 - Non si applica nel caso in cui sia stata prodotta istanza di definizione prevista dagli artt. 7,8, e 9 della stessa legge, a prescindere dal suo perfezionamento

Sentenza del 25/02/2009 n. 37 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXXIX Pag. 29
Accertamento imposte sui redditi - Accertamento induttivo - Studi di settore - Determinazione ricavi - Presunzione semplice - Onere della prova a carico del contribuente - Sussiste

Sentenza del 20/02/2009 n. 51 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXXI Pag. 30
Accertamento imposte sui redditi - Accertamento induttivo - Percentuale di ricarico - Applicazione indifferenziata ai prodotti trattati - Illegittimità

Sentenza del 18/03/2009 n. 53 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXIV Pag. 31
Accertamento imposte sui redditi - Liquidazione e Controlli - Avviso di accertamento sintetico imposte dirette - Basato su acquisti autovetture ed immobile - Legittimità - Prova giustificante gli acquisti Annullamento dell'accertamento - Sussiste

Sentenza del 25/02/2009 n. 64 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLVI Pag. 32
Accertamento imposte sui redditi - Accertamento analitico - Accertamento - liquidazione e controlli - IVA IRPEG IRAP - Avviso di accertamento nei confronti di contribuente ritenuto amministratore - Prova di una mera ipotesi di veridicità - Nullità dell'accertamento - Sussiste

Sentenza del 08/06/2009 n. 236 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione I Pag. 33
Accertamento - Liquidazione e controllo formale della dichiarazione dei redditi - Liquidazione operata in base all'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72 - Incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione - Necessità della preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, previsto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della notifica della cartella esattoriale - Sussiste - Omissione - Conseguenze - Nullità

SANZIONI :

Sentenza del 16/04/2009 n. 95 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLV Pag. 34
Sanzioni – IVA - Contestazione di irregolarità notificata prima dell'antrata in vigore del d.l. 267/2003 - Responsabilità dell'amministratore di società di capitali - Sussiste

RISCOSSIONE :

Sentenza del 12/01/2009 n. 5 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XVII Pag. 35
Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Inammissibilità del fermo amministrativo ex art. 69 DPR 602/73 nelle procedure concorsuali



- Sentenza del 11/03/2009 n. 51 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XVIII** **Pag. 36**
Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Ruoli - Iscrizione ipotecaria - Presupposti - Legittimazione passiva dell'A.F. - Sussiste
- Sentenza del 19/02/2009 n. 72 - Comm.Trib. Prov. Salerno - Sezione II** **Pag. 37**
Riscossione delle imposte - Diritto annuale Camera di Commercio - Obbligazione tributaria periodica - Prescrizione della pretesa di pagamento - Applicazione del termine quinquennale ex art 2984 n. 4 C.C. - Sussiste
- Sentenza del 08/05/2009 n. 92 - Comm.Trib. Prov. Salerno - Sezione XIII** **Pag. 38**
Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Iscrizione ipotecaria - Cartella di pagamento relativa a tributi - Giurisdizione tributaria - Sussistenza
- Sentenza del 09/03/2009 n. 98 - Comm.Trib. Prov. Salerno - Sezione X** **Pag. 39**
Riscossione delle imposte - Sanzioni amministrative - Istanza di misure cautelari ex art. 22 D.Lgs. 427/97 - Riferimento a crediti per sanzioni amministrative tributarie - Esclusività Possibilità di includere anche crediti per tributi - Sussiste
- Sentenza del 11/05/2009 n. 125 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLVIII** **Pag. 40**
Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento notificata al socio accomandante - Mancata notifica allo stesso di avviso di accertamento emesso a carico della società - Nullità - Sussiste
- Sentenza del 10/03/2009 n. 159 - Comm.Trib. Prov. Salerno - Sezione XVIII** **Pag. 41**
Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Cartella di pagamento inerente ad avviso di accertamento definitivo - Impugnazione non per vizi propri - Nullità dell'impugnazione
- Sentenza del 16/03/2009 n. 171 - Comm.Trib. Prov. Salerno - Sezione XVIII** **Pag. 42**
Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Preavviso di fermo amministrativo - Impugnabilità presso il Giudice Tributario - Esclusione
- Sentenza del 23/03/2009 n. 195 - Comm.Trib. Prov. Salerno - Sezione XVIII** **Pag. 43**
Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Comunicazione preventiva di fermo - Atto non produttivo di immediati effetti lesivi - Impugnabilità - Inammissibilità
- Sentenza del 11/06/2009 n. 215 - Comm.Trib. Prov. Salerno - Sezione XII** **Pag. 44**
Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Preavviso di fermo amministrativo - Ricorso al Giudice tributario - Inammissibilità
- Sentenza del 10/06/2009 n. 224 - Comm.Trib. Prov. Salerno - Sezione XVI** **Pag. 45**
Riscossione delle imposte - Procedura di espropriazione - Ipoteca immobiliare - Funzionalità al processo di espropriazione immobiliare - Sussiste - Rispetto del limite di cui all'art. 76 DPR 602/73 - Sussistenza
- Sentenza del 08/06/2009 n. 235 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione I** **Pag. 46**
Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Cartella esattoriale - Necessità della firma - Non sussiste
- Sentenza del 23/11/2009 n. 271 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XV** **Pag. 47**
Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Cartella di pagamento - Mancata richiesta di chiarimenti al contribuente - Nullità del provvedimento - Sussiste



Sentenza del 16/06/2009 n. 485 - Comm.Trib. Prov. Napoli - Sezione XVII Pag. 48

Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Cartella esattoriale - Mancanza responsabile del procedimento - Effetti - Nullità dell'atto - Non sussiste

IMPOSTE SUL REDDITO :

Sentenza del 28/01/2009 n. 14 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXIX Pag. 49

IRPEF - Oneri deducibili o detraibili - Detrazione - Assistenza specifica di invalido da parte di "badante", collaboratore non specializzato - Spettanza

Sentenza del 15/06/2009 n. 240 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione I Pag. 50

IRPEF - Redditi d'impresa: disposizioni generali - Accertamento - Compagnia di navigazione - Competenza indennizzi assicurativi per risarcimento di danni - Imputabilità del reddito - Momento dell'imposizione - Anno nel quale sono stati sostenuti i costi risarciti - Sussiste

IVA :

Sentenza del 04/02/2009 n. 35 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XVIII Pag. 51

IVA - Momento impositivo - Detraibilità dell'IVA all'atto della emissione di una fattura per acconto con prezzo versato con accollo de debito a seguito di un preliminare di vendita - Non sussiste responsabilità solidale tra il cedente che non ha emesso la nota di variazione ed il cessionario che ha registrato la fattura - Presunzione di operazione inesistente

Sentenza del 18/03/2009 n. 51 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXXIX Pag. 52

IVA - Accertamento e controlli - Recupero IVA detratta su operazioni considerate inesistenti - Avviso di accertamento emesso in seguito a processo verbale di constatazione elevato nei confronti di terzi - Mancata allegazione dell'atto richiamato all'accertamento - Violazione dell'art. 7 della legge 212/00 - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO :

Sentenza del 05/06/2009 n. 100 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLVII Pag. 53

Imposta di Registro - Ambito di applicazione - Acquisti immobiliari - Revoca dei benefici previsti per l'acquisto della prima casa in base alle caratteristiche degli immobili risultanti da sopralluogo e stima effettuate in momento successivo alla data di acquisto - Illegittimità - Sussiste

Sentenza del 29/12/2009 n. 191 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXXII Pag. 54

Imposta di Registro - Base imponibile - Avviso di liquidazione - Acquisto di bene immobile nell'ambito della cartolarizzazione di immobili di proprietà di enti pubblici - Tassazione in base al valore catastale del bene - Non sussiste - Tassazione in base al prezzo del bene fissato all'esito della prescritta asta pubblica - Sussiste



Sentenza del 10/03/2009 n. 69 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione VII Pag. 55

Imposta sulle successioni e donazioni - Liquidazione ed accertamento - Denuncia di successione - Rettifica dopo i termini di legge - Perdita del beneficio per la prima casa - Esclusione

TRIBUTI LOCALI - IRAP :

Sentenza del 16/06/2009 n. 89 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XXIV Pag. 56

Tributi locali - IRAP - Dichiarazione - Liquidazione delle dichiarazioni - Cartella esattoriale - IRAP dichiarata e non versata - Libero professionista - Avvocato - Assenza dell'elemento organizzativo dell'attività - Tassazione - Non sussiste

TRIBUTI LOCALI - ICI :

Sentenza del 02/03/2009 n. 45 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XV Pag. 57

Tributi locali - ICI - Liquidazione ed accertamento - Presupposti

Sentenza del 03/04/2009 n. 81 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione XLI Pag. 58

Tributi locali - ICI - Agevolazioni ed esenzioni - Immobili dell'IACP - Esenzione ex art. 7 c.1 lett. i) D.Lgs. 504/92 - Esclusione

Sentenza del 17/02/2009 n. 83 - Comm.Trib. Prov. Napoli - Sezione V Pag. 59

Tributi locali - ICI - Liquidazione ed accertamento - Avviso di liquidazione - Immobili di proprietà al 50% con il coniuge, posseduto di fatto al 100% da ciascun coniuge - Riduzioni e detrazioni - Spettanza per il 100% per ognuno - Sussiste

TRIBUTI LOCALI - CONSORZI BONIFICA:

Sentenza del 20/02/2009 n. 52 - Comm.Trib. Prov. Napoli - Sezione XLVIII Pag. 60

Consorzio bonifica - Riscossione - Contributi dovuti a Consorzio di bonifica - Presupposti - Cartella di pagamento - Difetto di motivazione - Nullità- Sussiste

TRIBUTI E SERVIZI DOGANALI :

Sentenza del 10/06/2009 n. 110 - Comm.Trib. Reg. Campania - Sezione 52 Pag. 61

Servizi doganali - Tariffa e tributi doganali - Avviso di accertamento - Recupero del dazio antidumping su merce importata dalla Cina - Obbligo di pagamento a carico dell'importatore - Sussiste



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXXII

Ordinanza del 03/04/2009 n. 4

Intitolazione:

*Contenzioso Tributario 1992 - Sospensione interruzione estinzione del processo -
Processo Tributario - Istanza di sospensione cautelare - Proposizione alla
Commissione Tributaria Regionale - Inammissibilità*

Massima:

*E' inammissibile l'istanza di sospensione di cui all'art 47 d.lgs.546/1992 formulata
dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale in quanto detta norma prevede, per
espressa scelta del legislatore, la proposizione della misura cautelare unicamente
alla Commissione Tributaria Provinciale.*

*Peraltro la Corte Costituzionale, pronunziandosi sulla legittimità degli artt. 47 e 49
prefato D.Lgs, ha riconosciuto la peculiarità del processo tributario rispetto al
giudizio civile e quindi la inapplicabilità del disposto dell'art. 373 c.p.c.*



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLV

Sentenza del 08/01/2009 n. 9

Intitolazione:

Contenzioso Tributario 1992 - Appello in Commissione Regionale - Censura dell'operato del primo giudice - Necessità

Massima:

E' inammissibile l'appello con cui il contribuente si limiti ad enunciare gli stessi argomenti esposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza fornir alcun elemento diretto a censurare motivatamente l'operato dei primi giudici.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione VII

Sentenza del 27/01/2009 n. 30

Intitolazione:

*Contenzioso Tributario 1992 – Giudizio di rinvio – Sentenza Cassazione - Omessa
riassunzione del processo - Estinzione - Sussiste - Validità dell'atto tributario -
Permanenza*

Massima:

*L'inerzia delle parti processuali concrecatesi nella mancata riassunzione del giudizio
tributario entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza
dell'adita Corte di Cassazione, comporta l'estinzione dell'intero processo e dei
provvedimenti giurisdizionali emessi nei giudizi di primo e secondo grado.
L'estensione del processo comunque non comporta l'estinzione ne' dell'atto tributario
pretensivo, ne' del diritto di azione del contribuente avverso tale atto e la sentenza
della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche in un eventuale
nuovo processo.*



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLVIII

Sentenza del 20/02/2009 n. 54

Intitolazione:

*Contenzioso Tributario 1992 - Impugnazione di sentenze - Appello - Notifica tardiva -
Inammissibilità*

Massima:

*E' inammissibile, per violazione del disposto dell'art. 51 del D.Lgs. 46/92 in ordine
all'art. 327 c.p.c., l'appello notificato oltre il termine di un anno e 45 giorni
decorrenti dalla data di deposito dell'impugnata sentenza.*



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLVII

Sentenza del 05/05/2009 n. 74

Intitolazione:

Contenzioso Tributario 1992 - Commissioni Provinciali e Regionali: competenza e giurisdizione - Processo Tributario – Omessa comunicazione di rapporto lavorativo extra ufficio di dipendente pubblico - Sanzione amministrativa irrogata da amministrazione finanziaria - Giurisdizione tributaria - Esclusione.

Massima:

La sanzione connessa al comportamento omissivo del pubblico dipendente relativamente a lavoro extra-ufficio, anche se comminata dall'Amministrazione Finanziaria non ha natura tributaria per cui il relativo contenzioso non rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Infatti trattasi di controversia riguardante sanzioni amministrative comminate dagli uffici finanziari ex art. 6 comma 1 D.L. 79/97 conv.in L.140/97, nonché art. 63 D.Lgs 165/2001.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLI

Sentenza del 03/04/2009 n. 76

Intitolazione:

Contenzioso Tributario 1992 - Processo Tributario - Dichiarazioni del terzo - Ammissibilità nel processo - Limite di valore indiziario - Sussiste

Massima:

La dichiarazione resa da terzo, peraltro anche nel proprio interesse, alla Guardia di Finanza, non può costituire da sola prova oggettiva delle relative affermazioni. Infatti se è ammessa la possibilità nel processo tributario che le dichiarazioni rese da terzi ad organi dell'Amministrazione Finanziaria trovino ingresso a carico del contribuente con il valore degli elementi indiziari esse, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonee a costituire da sole il fondamento della decisione. (Cass. sent 06.11.2002 n. 15538)



Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione XXVII

Sentenza del 27/02/2009 n. 100

Intitolazione:

Contenzioso Tributario 1992 - Commissioni Provinciali e Regionali: competenza e giurisdizione - Processo Tributario - Ricorso avverso cartella di pagamento relativa a tassa di circolazione – Competenza territoriale - Commissione tributaria Provinciale della circoscrizione ove ha sede la Concessionaria - Sussiste

Massima:

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 546/92 l'individuazione della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente va individuata con riferimento alla sede dell'Ente impositore o del Concessionario del servizio di riscossione che hanno emesso l'atto impugnato.

Pertanto è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dai resistenti Regione Campania e Concessionaria della riscossione per la Provincia di Salerno, relativamente alla proposizione del ricorso alla Commissione Provinciale di Salerno avverso la cartella di pagamento.



Comm.Trib. Prov. Napoli

Sezione XLIV

Sentenza del 17/03/2009 n. 145

Intitolazione:

*Contenzioso tributario 1992 - Commissione Tributarie Provinciali e Regional -
Processo tributario - Agenzia delle Entrate - Legittimazione processuale*

Massima:

La suddivisione interna del territorio di competenza realizzata all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con l'ulteriore suddivisione in uffici periferici dovuta alla migliore organizzazione dell'attività, non rileva sul piano giuridico al fine dell'individuazione del soggetto attivo e passivo del giudizio che è e resta l'Agenzia delle Entrate locale rappresentando, tale organizzazione, unicamente il frutto dell'esercizio dell'autonomia organizzativa delle proprie attività funzionali che per legge e' attribuita all'organo suddetto.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XV

Sentenza del 16/06/2009 n. 146

Intitolazione:

*Contenzioso Tributario 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali -
Processo Tributario - Spese di Giudizio - Condanna dell'Ufficio al pagamento delle
spese giudiziali anche nel caso di cessazione della materia del contendere - Sussiste -
Richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali - Difetto di
giurisdizione*

Massima:

*Impugnazione di un atto di fermo amministrativo emesso dall'Agente della
Riscossione in riferimento ad una precedente cartella esattoriale già annullata dalla
commissione Tributaria Provinciale e per la quale il competente Ufficio delle Entrate
non aveva emesso il provvedimento di sgravio.*

*Anche nel caso, come nella fattispecie, della avvenuta comunicazione, da parte
dell'Agente della Riscossione, della cancellazione dell'atto in contestazione (fermo
amministrativo) deve riconoscersi al contribuente la refusione delle spese di giudizio
previste dall'art. 15 del D.Lgs. 546/92, atteso che lo stesso, per vedere riconosciute le
proprie ragioni, ha dovuto sostenere un doppio grado di giudizio in un caso di palese
insussistenza dell'atto oggetto di contestazione. Di contro non può essere
riconosciuta la richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali per
lite temeraria (ex art. 96 p.c.p.) la cui giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.*



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLVI

Sentenza del 27/01/2009 n. 23

Intitolazione:

*Agevolazioni ed esenzioni territoriali - IRPEG - Agevolazioni ed esenzioni ex art. 8.
legge 388/00 - Accertamento, liquidazione e controllo - Recupero credito d'imposta -
Termine di adempimento di cui all'art. 62 legge n.289/02 inferiore a 60 giorni
Violazione dei diritti del contribuente - Sussiste - Disapplicazione normativa*

Massima:

*L'adempimento introdotto dall'art. 62 della legge n. 289/02 circa la comunicazione
entro il 28/02/03, a pena di decadenza dei benefici ex art. 8 l.388/00, dei dati
occorrenti per la ricognizione degli investimenti effettuati prima dell'8.07.02 va
disatteso avvalendosi dell'istituto di disapplicazione di norma che ha legittimato il
Fisco a recuperare il credito d'imposta in violazione dei principi di ragionevolezza,
irretroattività e termine minimo ad adempiere fissati nello Statuto del contribuente.*



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLVI

Sentenza del 17/02/2009 n. 49

Intitolazione:

*Agevolazioni - Esenzioni territoriali - Benefici ex art.8 L. 388/2000 - Mod. CVS
mancato avvio - Decadenza agevolazioni - Sussiste - Retroattività della norma -
Esclusione*

Massima:

*L'invio del mod. CVS entro il 28/03/2003, termine disposto dall'art. 62 comma 1 lett.
a) Legge 27/12/2002 n. 289, e' previsto a pena di decadenza del diritto di fruire dei
benefici di cui all'art. 8 Legge 388/2000. A nulla rileva il conseguimento di detti
benefici prima dell'8/7/2002 fissato dalla Legge 289/2002, in quanto la stessa Corte
Costituzionale, investita dell'esame della questione di legittimità di detta norma ha
precisato che essa non dispone per il passato ma fissa per il futuro l'obbligo
trasmissione di dati, a nulla rilevando che tale decadenza investa poi un contributo
già conseguito.*



Comm.Trib. Prov. Napoli

Sezione XLIV

Sentenza del 09/03/2009 n. 113

Intitolazione:

*Condoni e sanatorie - Chiusura lite fiscale pendente ex art. 16 legge 289/2002 -
Applicabilità valore ai fini imposte dirette - Validità - Non sussiste*

Massima:

Il parametro base per la mera determinazione dell'imposta, ai fini della chiusura della lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 16 della legge 289/2002, non può ritenersi al pari di un valore definito e pertanto non può essere utilizzato ai fini dell'individuazione dell'imponibile per diversa imposizione se non attraverso una motivazione che contenga riferimenti al caso concreto atti a confermare la validità dei criteri adottati.



Comm.Trib. Prov. Caserta

Sezione XII

Sentenza del 10/11/2009 n. 703

Intitolazione:

Condoni e sanatorie - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento- Intimazione pagamento – Omesso pagamento di rate successive alla prima in caso di condono ex art. 12 L. 289/2002 - Efficacia del condono - Sussiste.

Massima:

Ai fini della validità del condono ex art. 12 L.289/2002, nel silenzio di espressa diversa previsione, e' sufficiente la presentazione dell'istanza ed il pagamento della prima rata.

Tanto in virtù dell'applicazione analogica nella fattispecie, di quanto previsto dagli artt. 7,8,9,15 e 16 della stessa legge.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXXIX

Sentenza del 18/03/2009 n. 49

Intitolazione:

Catasto e servizi tecnici erariali - Classificazione: Catasto urbano - Avviso di classamento - Impugnazione - Omessa indicazione delle similari unità immobiliari - Inammissibilità del ricorso - Esclusione

Massima:

La disposizione dell'art. 75 del DPR 01/12/1949 n. 1142 che fa obbligo al contribuente che impugni l'accertamento dell'Ufficio e l'attribuzione della classe del proprio fabbricato di indicare le altre unità immobiliari aventi medesime caratteristiche e tuttavia diversamente classificate, non può costituire norma in grado di derogare alle comuni regole di inammissibilità dell'azione e di ripartizione dell'onere della prova.

Conseguentemente il contribuente può impugnare il classamento anche senza dedurre la predetta disparità che, pur rappresentando una circostanza sicuramente rilevante, non costituisce per l'interessato l'unico modo per dimostrare il proprio diritto ad una diversa collocazione del bene.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione VII

Sentenza del 17/02/2009 n. 51

Intitolazione:

Catasto e Servizi Tecnici Erariali - Estimati catastali e classamento:catasto urbano - Riclassamento unità immobiliare - Rideterminazione rendita catastale - Avviso di classamento - Motivazione - Visita di sopralluogo - Contraddittorio - Obbligatorietà - Sussiste

Massima:

L'avviso di variazione di classamento con variazione della rendita catastale deve esplicitare i caratteri tipologici e costruttivi specifici dell'immobile, le sue caratteristiche edilizie, quelle del fabbricato che lo comprende; gli immobili ricadenti nella stessa zona ed aventi analoghe caratteristiche tipologiche con i quali sia avvenuta la comparazione; quali siano i significativi miglioramenti e gli incrementi delle infrastrutture urbane che abbiano inciso, in senso positivo, sulla qualità urbana ed ambientale del contesto abitativo (Cass.trib.n.22557/08).

In tale contesto si rende necessaria la preventiva visita sopralluogo imposta dalla regola generale di cui all'art. 54 DPR n.1152/1949 e l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato in osservanza dei principi desumibili dagli artt. 6, comma 5 e t, comma 1 della legge n.212/00.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXIII

Sentenza del 23/03/2009 n. 90

Intitolazione:

*Catasto e servizi tecnici erariali - Estimi catastali e classamento : catasto urbano -
Classamento - Unità immobiliare - Avviso di classamento - Motivazione -
Obbligatorietà - Sussiste*

Massima:

*L'avviso di classamento di immobile già accatastato con rideterminazione della
rendita catastale deve ritenersi motivato allorquando indichi i caratteri tipologici e
costruttivi specifici dello stesso, nonchè le caratteristiche edilizie e faccia riferimento
alle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona con
analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali.*



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXXIX

Sentenza del 13/05/2009 n. 91

Intitolazione:

*Catasto e servizi tecnici erariali - Estimati catastali - Classificazione: catasto urbano -
Avviso di classamento - art. 3 comma 58 L.662/96 - Illegittimità per difetto di
motivazione e violazione del diritto di difesa dei contribuenti*

Massima:

In tema di classamento di immobili, l'obbligo di motivazione dell'atto di classamento non può ritenersi rispettato la unica indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del Territorio e della classe consequenzialmente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi non idonei a conseguire al contribuente di comprendere le ragioni della classificazione che non e' in grado di tutelarsi mediante il ricorso tributario, atteso che l'avviso e' un atto di natura valutativa integrante un atto di accertamento il quale, come tale, deve essere adeguatamente motivato.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLVI

Sentenza del 13/01/2009 n. 14

Intitolazione:

Accertamento imposte sui redditi - Accertamento induttivo - Accertamento maggior reddito - Impugnazione – Disinvestimenti patrimoniali - Prova - Ammissibilità

Massima:

Il contribuente può contestare e vanificare l'accertamento da parte dell'Ufficio di un maggior reddito ai fini IRPEF rispetto al dichiarato, ai sensi del quinto comma dell'art. 38 DPR 600/72, dimostrando, anche con successive giustificazioni, che detto maggior reddito trova copertura e giustificazione in specifici disinvestimenti patrimoniali o importi non dichiarati in quanto esenti o già assoggettati a ritenute quali redditi di capitale.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XVII

Sentenza del 30/01/2009 n. 23

Intitolazione:

Accertamento liquidazione e controlli – Termini di decadenza - Proroga dei termini di decadenza prevista dall'art. 10 della legge n.289/92 - Non si applica nel caso in cui sia stata prodotta istanza di definizione prevista dagli artt. 7,8, e 9 della stessa legge, a prescindere dal suo perfezionamento

Massima:

In caso di avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'art. 9 della legge n.289/92, non trova applicazione nei confronti del contribuente la proroga dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento prevista dall'art. 10 della stessa legge.

Ciò in quanto l'interpretazione letterale di tale disposizione consente di affermare che la proroga biennale dei termini per l'accertamento è prevista solo per quei contribuenti che non si avvalgono di alcuna delle norme previste dagli artt. 7,8 e 9 della predetta legge, mentre non opera nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi di tali disposizioni.

L'art. 10, quindi, nulla condiziona in ordine al perfezionamento o meno delle relative istanze di definizioni.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXXIX

Sentenza del 25/02/2009 n. 37

Intitolazione:

*Accertamento imposte sui redditi - Accertamento induttivo - Studi di settore -
Determinazione ricavi - Presunzione semplice - Onere della prova a carico del
contribuente - Sussiste*

Massima:

*I dati scaturenti dagli studi di settore in materia di imposte dirette ed IVA, al fine
della rideterminazione dei ricavi, dei compensi e del volume di affari, costituiscono
presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti che, a norma degli artt. 2727 -
2729 c.c., comportano l'inversione dell'onere della prova per cui incombe al
contribuente la dimostrazione della veridicità delle proprie diverse e contestate
dichiarazioni.*



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXXI

Sentenza del 20/02/2009 n. 51

Intitolazione:

*Accertamento imposte sui redditi - Accertamento induttivo - Percentuale di ricarico -
Applicazione indifferenziata ai prodotti trattati - Illegittimità*

Massima:

Nell'operare un accertamento ad un esercente attività di bar - caffè in cui i ricavi preponderanti sono quelli inerenti alla produzione di tazzine di caffè, è viziato il procedimento dell'Ufficio che accorpi in un'unica indifferenziata categoria tutti i prodotti trattati applicando ad essa le percentuali di ricarico complessive dichiarate, senza tener conto della rilevante incidenza delle predette specifiche incidenze di produzione e categorie.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXIV

Sentenza del 18/03/2009 n. 53

Intitolazione:

Accertamento imposte sui redditi - Liquidazione e Controlli - Avviso di accertamento sintetico imposte dirette - Basato su acquisti autovetture ed immobile - Legittimità - Prova giustificante gli acquisti Annullamento dell'accertamento - Sussiste

Massima:

L'accertamento di reddito operato sinteticamente dall'A.F., ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73, sulla base di acquisti di autovetture ed immobili, è legittimo.

Pur tuttavia, allorquando il contribuente dimostri che per l'anno accertato e per quelli precedenti, abbia denunciato redditi tali da giustificare ampiamente gli acquisti effettuati, l'avviso di accertamento deve dichiararsi nullo.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLVI

Sentenza del 25/02/2009 n. 64

Intitolazione:

*Accertamento imposte sui redditi - liquidazione e controlli - Accertamento analitico
IVA IRPEG IRAP - Avviso di accertamento nei confronti di contribuente ritenuto
amministratore - Prova di una mera ipotesi di veridicità - Nullità dell'accertamento -
Sussiste*

Massima:

*In sede contenziosa le dichiarazioni rilasciate dal contribuente, da terzi,
all'Amministrazione Finanziaria ed alla Polizia Tributaria, in quanto recepite negli
atti (rapporti, p.v.c., avviso di accertamento) senza che ciò contrasti con il divieto di
prova testimoniale nel processo tributario o leda, comunque, il diritto alla difesa,
hanno il valore probatorio degli elementi indiziari e possono essere contestati dal
contribuente nell'esercizio del suo diritto di difesa.*

*Nel caso di specie, da una analisi del p.v.c. da cui trae origine la controversia,
emerge che, l'unico elemento a carico del contribuente è rappresentato da
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale smentite dagli stessi
verbalizzanti.*



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione I

Sentenza del 08/06/2009 n. 236

Intitolazione:

Accertamento imposte sui redditi - Liquidazione e controllo formale della dichiarazione dei redditi - Liquidazione operata in base all'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72 - Incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione - Necessità della preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, previsto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della notifica della cartella esattoriale - Sussiste - Omissione - Conseguenze - Nullità

Massima:

L'emissione della cartella di pagamento senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità della'art. 6 c.5 della legge n. 212/2000, rientra tra i casi di nullità assoluta della cartella esattoriale.

L'omissione di detto avviso è sanzionata dallo Statuto del contribuente con la nullità dell'atto, ed invero la Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 21498/04 ha ricordato l'importanza dell'obbligo, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione della dichiarazione dei redditi. Né può ritenersi che possa esserci discrezionalità da parte di detta Amministrazione nell'applicazione del citato art. 6, comma 5, della legge 212/00, laddove specifica "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

Infatti il presunto mancato pagamento rappresenta aspetto rilevante della dichiarazione dei redditi e, quindi, a maggior ragione l'ufficio avrebbe dovuto richiedere documentazione inerente a detto pagamento.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLV

Sentenza del 16/04/2009 n. 95

Intitolazione:

Sanzioni - IVA - Contestazione di irregolarità notificata prima dell'entrata in vigore del d.l.267/2003 - Responsabilità dell'amministratore di società di capitali - Sussiste

Massima:

La contestazione di sanzioni nei confronti della legale rappresentante di società di capitali notificata con avviso di accertamento antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003 n. 267, comporta la responsabilità del predetto autore delle violazioni, già formalizzata nel processo verbale di constatazione allo stesso notificato e richiamato nel predetto avviso.

Infatti la imputabilità delle sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridiche sono esclusivamente a carico della persona giuridica relativamente alle sole contestazioni concretizzatesi successivamente alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs 267/2003.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XVII

Sentenza del 12/01/2009 n. 5

Intitolazione:

Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Inammissibilità del fermo amministrativo ex art. 69 DPR 602/73 nelle procedure concorsuali

Massima:

La controversia riguarda un debito di imposta per il quale il concessionario aveva operato un fermo amministrativo in presenza di un credito di imposta vantato dalla Curatela derivante da rimborso tassa CC.GG.

Il Concessionario, senza procedere alla richiesta di compensazione prevista dall'art. 56 legge finanziaria risultava ammesso al passivo fallimentare per l'intero importo della pretesa fiscale per cui non poteva essere soddisfatto dal realizzo della vendita del bene su cui vi era un fermo amministrativo in prededuzione, ex art. 111 L.F. per effetto dell'azione cautelare posta in essere perché, in tale ipotesi, si violerebbe il principio della "par conditio creditorum".

Ciò anche perché la norma fallimentare consente di ottenere la sospensione dell'azione esecutiva relativa al debito liquido ed esigibile da parte dell'Amministrazione Finanziaria, nel rispetto dell'art. 51 L.F, che fa divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XVIII

Sentenza del 11/03/2009 n. 51

Intitolazione:

*Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Ruoli - Iscrizione ipotecaria -
Presupposti - Legittimazione passiva dell'A.F. - Sussiste*

Massima:

L'art. 77 DPR 602/73 (iscrizione di ipoteca) per far parte delle norme espressamente previste dal Titolo II (riscossione coattiva), Capo II (espropriazione forzata), sez. IV (disposizioni in materia di espropriazione immobiliare) deve ritenersi atto preordinato alla espropriazione con la conseguenza che qualora questa non possa essere iniziata per qualsivoglia motivo, deve escludersi anche la possibilità di procedere all'iscrizione ipotecaria.

Pertanto, mancando il presupposto impositivo, come sentenziato dai giudici di I grado, viene meno il diritto dell'iscrizione ipotecaria con la conseguenza che la legittimazione passiva resta esclusa per il solo concessionario e non anche per l'Amministrazione Finanziaria.



Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione II

Sentenza del 19/02/2009 n. 72

Intitolazione:

Riscossione delle imposte - Diritto annuale Camera di Commercio - Obbligazione tributaria periodica - Prescrizione della pretesa di pagamento - Applicazione del termine quinquennale ex art 2984 n. 4 C.C. - Sussiste

Massima:

Il diritto annuale di spettanza delle Camere di Commercio, previsto all'art. 34 del D.L. 22.12.1981 n. 786, dovuto per l'iscrizione ai relativi Registro ed Albo, secondo il dettato dell'art. 2 del D.M. 17.07.1987 n. 305, deve essere corrisposto "entro il 30 giugno di ciascun anno".

Deve pertanto ritenersi un'obbligazione tributaria periodica ed alla relativa pretesa di pagamento va applicato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4 del Codice Civile che disciplina tutta quanto deve pagarsi ad anno o in termini più brevi.



Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione XIII

Sentenza del 08/05/2009 n. 92

Intitolazione:

Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Iscrizione ipotecaria - Cartella di pagamento relativa a tributi - Giurisdizione tributaria - Sussistenza

Massima:

E' legittima l'iscrizione ipotecaria conseguente ad una cartella di pagamento emessa in seguito al mancato pagamento di tributi, mentre rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario l'iscrizione ipotecaria per cartella riguardante pretese per infrazioni al codice della strada o contributi INPS.



Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione X

Sentenza del 09/03/2009 n. 98

Intitolazione:

Riscossione delle imposte - Sanzioni amministrative - Istanza di misure cautelari ex art. 22 D.Lgs. 427/97 – Riferimento a crediti per sanzioni amministrative tributarie – Esclusività Possibilità di includere anche crediti per tributi - Sussiste

Massima:

E' ammissibile l'istanza di misura cautelare proposta dall'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 427/97 nei confronti di un contribuente evasore, relativamente ad importi richiesti a titolo di sanzioni amministrative quand'anche sussista un credito erariale per tributi ed interessi.

Resta comunque confermato che il predetto art. 22 fu emanato in ottemperanza della legge delega 23.12.1996 n. 662, che conferì al Governo il potere di procedere alla revisione organica delle sanzioni tributarie non penali e predisporre un sistema di misure cautelari per i crediti aventi titolo nelle sanzioni amministrative pecuniarie e non nei tributi (art. 3 c. 3 L.662/1996).



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLVIII

Sentenza del 11/05/2009 n. 125

Intitolazione:

*Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento notificata al socio accomandante -
Mancata notifica allo stesso di avviso di accertamento emesso a carico della società -
Nullità - Sussiste*

Massima:

L'Ufficio procedente non può addebitare al socio accomandante le obbligazioni proprie della società.

In ogni caso la presunzione di effettiva percezione da parte dello stesso, di maggiori redditi accertati nei confronti della società, comporta l'obbligo della notifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria dell'avviso di accertamento.



Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione XVIII

Sentenza del 10/03/2009 n. 159

Intitolazione:

Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Cartella di pagamento inerente ad avviso di accertamento definitivo - Impugnazione non per vizi propri – Nullità dell'impugnazione

Massima:

La mancata impugnativa dell'avviso di accertamento divenuto definitivo comporta la nullità dell'impugnativa avverso la cartella di pagamento, esente da vizi propri.



Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione XVIII

Sentenza del 16/03/2009 n. 171

Intitolazione:

*Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Preavviso di fermo amministrativo-
Impugnabilità presso il Giudice Tributario - Esclusione*

Massima:

*E' inammissibile il ricorso proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo in
quanto essendo costituito da una comunicazione preventiva non arreca alcuna
menomazione al patrimonio del contribuente.*

*Infatti tale atto non è autonomamente impugnabile ex art. 23 L.689/1981 non essendo
il destinatario titolare di alcun interesse ad agire.*



Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione XVIII

Sentenza del 23/03/2009 n. 195

Intitolazione:

*Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Comunicazione preventiva di fermo
- Atto non produttivo di immediati effetti lesivi - Impugnabilità - Inammissibilità*

Massima:

E' inammissibile il ricorso proposto avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo.

Infatti poichè il fermo presso il P.R.A. potrà avvenire solo dopo il decorso del termine di venti giorni dalla data della predetta comunicazione, questa costituisce un atto non direttamente ed immediatamente produttivo di effetti lesivi e pregiudiziali e quindi non può ritenersi atto ricorribile.



Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione XII

Sentenza del 11/06/2009 n. 215

Intitolazione:

*Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Preavviso di fermo amministrativo
- Ricorso al Giudice tributario - Inammissibilità*

Massima:

*La mancata previsione tra gli atti impugnabili, di cui all'art. del D.Lgs31.12.1992 n.
546, del preavviso di fermo amministrativo preclude la ammissibilità del ricorso al
giudice tributario.*



Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione XVI

Sentenza del 10/06/2009 n. 224

Intitolazione:

Riscossione delle imposte - Procedura di espropriazione - Ipoteca immobiliare - Funzionalità al processo di espropriazione immobiliare - Sussiste - Rispetto del limite di cui all'art. 76 DPR 602/73 - Sussistenza

Massima:

Il limite di Euro 8.000,00, previsto dall'art 76 del DPR 602/73 per procedere all'espropriazione immobiliare, si riferisce anche all'ipoteca immobiliare.

Questa infatti si inserisce nel processo di espropriazione immobiliare, quale mezzo di realizzazione del credito ed in quanto funzionale a detta fase ed a detto fine (Cass.SS.UU. 2053/06) deve essere regolata dagli stessi principi.

Pertanto è illegittima l'iscrizione ipotecaria adottata successivamente all'adozione di sgravi che abbiano comportato la riduzione del debito tributario del contribuente al di sotto della predetta soglia di Euro 8.000,00.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione I

Sentenza del 08/06/2009 n. 235

Intitolazione:

Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Cartella esattoriale - Necessità della firma - Non sussiste

Massima:

La cartella esattoriale non esige la firma del responsabile del procedimento, in quanto il modello approvato non la richiede essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XV

Sentenza del 23/11/2009 n. 271

Intitolazione:

Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Cartella di pagamento - Mancata richiesta di chiarimenti al contribuente - Nullità del provvedimento - Sussiste

Massima:

Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione del comma 5 dell'art. 6 della legge 212/2000, che dispone che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni".

L'Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i necessari chiarimenti o produrre documenti mancanti entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.



Comm.Trib. Prov. Napoli

Sezione XVII

Sentenza del 16/06/2009 n. 485

Intitolazione:

Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Cartella esattoriale - Mancanza responsabile del procedimento – Effetti – Nullità dell'atto – Non sussiste

Massima:

La mancata indicazione del responsabile del procedimento sancita dall'art.7 della l.212/2000, in assenza di specifica disposizione normativa, non può essere sanzionata con la declaratoria di nullità dell'atto.

La nullità è una sanzione talmente afflittiva che non si può ricavarla per deduzione o per interpretazione ma deve essere chiaramente prevista dalla normativa, tant'è che essa è stata comminata dal legislatore a partire dal 1 giugno 2008 con l'art.36 del d.l. 31/12/2007 n.248.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXIX

Sentenza del 28/01/2009 n. 14

Intitolazione:

IRPEF - Oneri deducibili o detraibili - Detrazione - Assistenza specifica di invalido da parte di "badante", collaboratore non specializzato - Spettanza

Massima:

Il termine "assistenza specifica" di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) DPR 917/86 non presuppone la sussistenza di prestazioni da parte di personale professionale, ma e' riferito alla gravità della menomazione e quindi all'attività assistenziale da parte di persone anche non specializzate, come i collaboratori familiari.

Spettano pertanto al contribuente invalido il 100% le detrazioni, nei limiti dettati dalla legge, per la retribuzione di una cosiddetta "badante" anche se non fornita di titolo di infermiera professionale.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione I

Sentenza del 15/06/2009 n. 240

Intitolazione:

IRPEF - Redditi d'impresa: disposizioni generali - Accertamento - Compagnia di navigazione - Competenza indennizzi assicurativi per risarcimento di danni - Imputabilità del reddito - Momento dell'imposizione - Anno nel quale sono stati sostenuti i costi risarciti - Sussiste

Massima:

Ai fini della corretta imputazione a ricavi degli indennizzi ricevuti, in forza di regolari contratti, da compagnie assicuratrici a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito ad avarie di varie motonavi di proprietà della società, deve ritenersi corretto il comportamento contabile tenuto dalla contribuente, che ha individuato la competenza di tali ricavi nello stesso anno nel quale sono stati sostenuti i costi per le riparazioni e non nell'anno in cui tali indennizzi sono stati percepiti.

Ciò anche perchè tali indennizzi rivestivano il crisma della certezza contrattuale e non della aleatorietà generalmente verificabile in altre forme di rimborsi assicurativi legati a molteplici fattori esterni da valutare.

In sostanza, con tale comportamento contabile, la società ha opportunamente ed anticipatamente assoggettato a tassazione tali ricavi, senza causare nessun danno per l'Erario, anche perché reddito delle persone giuridiche è tassato ad aliquota fissa e non progressiva. Inoltre una diversa rilevazione contabile avrebbe comportato inopportune ed inveritiere alternanze di risultati reddituali altamente positivi con altri considerevolmente negativi, con grave danno alla stessa immagine societaria



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XVIII

Sentenza del 04/02/2009 n. 35

Intitolazione:

IVA - Momento impositivo - Detraibilità dell'IVA all'atto della emissione di una fattura per acconto con prezzo versato con accollo del debito a seguito di un preliminare di vendita - Non sussiste responsabilità solidale tra il cedente che non ha emesso la nota di variazione ed il cessionario che ha registrato la fattura - Presunzione di operazione inesistente

Massima:

Ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 4 del DPR 633/72, in presenza di cessione di immobili, il presupposto impositivo si realizza quando venga fatturato e versato in previsione degli effetti reali, un anticipo su prezzo (cfr. cass. sent. 7348/2003) dovendosi considerare l'operazione effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato (cfr. Cass. sent. 371/98) anche se mediante accollo di un debito (Cass. 15064/2000). Nell'ipotesi dell'imposta non versata dal cedente sulle fatture emesse, l'Ufficio non ha poteri di pretendere l'imposta IVA dal cessionario, in applicazione del "principio di neutralità" recepito dall'ambito comunitario (art. 18 della IV Direttiva Comunitaria) perchè la normativa comunitaria non fa ricadere sul concessionario gli effetti di un comportamento omissivo o eversivo posto in essere dal cedente autore della emissione delle fatture.

Incombe, quindi, sull'Amministrazione Finanziaria fornire la prova che trattasi di fatture emesse per operazioni inesistenti in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. sent. n. 18710/2005).



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXXIX

Sentenza del 18/03/2009 n. 51

Intitolazione:

IVA - Accertamento e controlli - Recupero IVA detratta su operazioni considerate inesistenti - Avviso di accertamento emesso in seguito a processo verbale di constatazione elevato nei confronti di terzi - Mancata allegazione dell'atto richiamato all'accertamento - Violazione dell'art. 7 della legge 212/00 - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste

Massima:

Nel caso di accertamento fiscale basato su un processo verbale di constatazione emesso nei confronti di terzi (nella specie emesso nei confronti di una ditta che aveva intrattenuto rapporti commerciali con la contribuente verificata) dal quale sarebbe emersa l'inesistenza delle operazioni commerciali medesime (lavori edili eseguiti in sub appalto) e con il conseguente recupero dell'Iva detratta sui costi sostenuti, l'Ufficio delle Entrate precedente aveva l'obbligo di allegare all'avviso di accertamento notificato alla società verificata anche il processo verbale richiamato, e ciò per l'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 7 della legge 212/00, c.d. Statuto del Contribuente. Nel caso di specie tale richiamato processo verbale, basato su non comprovate affermazioni rese dal titolare della ditta oggetto di tale verifica, non risultava notificato al rappresentante legale della contribuente attuale ricorrente, quindi le motivazioni poste a base dell'accertamento in contestazione non sono mai state portate a conoscenza al legale della società verificata e la mancata allegazione dell'atto richiamato all'accertamento comporta una carenza di motivazioni dell'atto impositivo con ulteriore violazione dell'art. 3 della legge 241/90. Ciò basta a far considerare nulla la pretesa impositiva con la quale l'Ufficio, in base ad una semplice dichiarazione di un soggetto terzo e senza il minimo riscontro probatorio né contraddittorio preventivo con la società verificata, ha considerato inesistenti le fatture e mai avvenute le operazioni ivi descritte.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLVII

Sentenza del 05/06/2009 n. 100

Intitolazione:

Imposta di Registro - Ambito di applicazione - Acquisti immobiliari - Revoca dei benefici previsti per l'acquisto della prima casa in base alle caratteristiche degli immobili risultanti da sopralluogo e stima effettuate in momento successivo alla data di acquisto - Illegittimità - Sussiste

Massima:

Per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa bisogna fare riferimento alle caratteristiche degli immobili acquistati al momento della data di acquisto e non alla situazione riscontrata in un momento successivo .

Nel caso di specie il contribuente ed i suoi aventi causa hanno dimostrato che, al momento dell'acquisto, gli immobili in questione, ancorchè oggetto di sanatoria edilizia, erano classificati in Catasto con categoria catastale A02, A03, C02 e C03 (case non di lusso e relative pertinenze) ed inoltre non comunicanti tra loro e che, solo successivamente, in seguito a nuove ristrutturazioni, ampliamenti e lavori, nonché alla realizzazione di una piscina, tali cespiti avevano acquisito le condizioni e le caratteristiche delle abitazioni di lusso contestate dall'ufficio e poste a base dell'atto impositivo in contestazione.

Deve quindi ritenersi illegittima la revoca dei benefici fiscali in questione, operata dall'ufficio in seguito ad un sopralluogo e relativa stima effettuata in epoca di molto posteriore alla data di acquisto.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXXII

Sentenza del 29/12/2009 n. 191

Intitolazione:

Imposta di Registro - Base imponibile - Avviso di liquidazione - Acquisto di bene immobile nell'ambito della cartolarizzazione di immobili di proprietà di enti pubblici - Tassazione in base al valore catastale del bene - Non sussiste - Tassazione in base al prezzo del bene fissato all'esito della prescritta asta pubblica - Sussiste

Massima:

L'art. 1, comma 497, della legge 266/05 prevede che, per le sole cessioni di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, all'atto della cessione e su esplicita richiesta della parte acquirente resa al notaio rogante, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e' costituita dal valore dell'immobile indipendentemente dal corrispettivo pattuito e pagato.

Tale richiamata normativa, però, non deroga all'art. 44 del DPR 131/86 che stabilisce che la base imponibile per la vendita di beni, fatta in sede di espropriazione forzata, all'asta pubblica e per contratti stipulati o aggiudicati a seguito di pubblico incanto, e' costituita dal prezzo di aggiudicazione.

Considerato che la ratio del citato art. 1 della legge 266/05 era quella di far emergere la reale base imponibile delle transazioni immobiliari e che, nel caso come quello in esame di vendita all'asta, dove stante il controllo di un'autorità estranea alle parti (giudice o notaio) non vi e' alcun modo di occultare il valore reale della transazione, deve ritenersi che il mancato richiamo del legislatore a tale tipo di transazioni non sia una mera svista ma un preciso intento di legge, con la conseguenza che nel caso di acquisto di immobili effettuati mediante asta pubblica il valore imponibile ai fini della tassazione debba essere costituito dal reale prezzo del bene fissato e pagato, e non dal valore catastale del bene medesimo.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione VII

Sentenza del 10/03/2009 n. 69

Intitolazione:

Imposta sulle successioni e donazioni - Liquidazione ed accertamento - Denuncia di successione - Rettifica dopo i termini di legge - Perdita del beneficio per la prima casa - Esclusione

Massima:

La denuncia di successione può essere rettificata anche successivamente al decorso del termine previsto dalla legge per la relativa presunzione senza che ciò comporti la perdita del beneficio previsto dall'art. 69 comma 4 della legge 342/2000 (agevolazioni per l'acquisto della prima casa).



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXIV

Sentenza del 16/06/2009 n. 89

Intitolazione:

IRAP - Dichiarazione - Liquidazione delle dichiarazioni - Cartella esattoriale - IRAP dichiarata e non versata - Libero professionista - Avvocato - Assenza dell'elemento organizzativo dell'attività - Tassazione - Non sussiste

Massima:

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, ha stabilito che è possibile ipotizzare lo svolgimento di un'attività professionale in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui, che costituirebbero il presupposto impositivo ai fini della tassazione IRAP, demandando al giudice tributario la verifica delle singole fattispecie.

Nella controversia in questione non si rilevano costi per canoni di locazione finanziaria, né per prestazioni di lavoro dipendente, né per compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.

In assenza di tali voci non si può presumere un'attività in cui esista l'elemento organizzativo che possa comportare l'assoggettamento alla tassazione ed al pagamento dell'IRAP.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XV

Sentenza del 02/03/2009 n. 45

Intitolazione:

Tributi locali - I.C.I. – Liquidazione ed accertamento - Presupposti

Massima:

Il Comune, ai sensi dell'art.11 d.lgs 504/92, provvede a notificare avviso di accertamento con cui chiede l'imposta dovuta, nonchè gli interessi e le sanzioni, tenendo conto del valore dell'immobile ottenuto applicando alle rendita catastale attribuita il moltiplicatore previsto dall'art.52 dpr 131/86 e l'aliquota stabilita.

Nella fattispecie sono stati rispettati tali termini, per cui va riformato il giudicato di primo grado fondato sull'erroneo presupposto della mancata conoscenza della rendita da parte del contribuente.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLI

Sentenza del 03/04/2009 n. 81

Intitolazione:

Tributi locali - ICI - Agevolazioni ed esenzioni - Immobili dell'IACP - Esenzione ex art. 7 c.1 lett. i) D.Lgs. 504/92 - Esclusione

Massima:

L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs 504/92 non spetta agli immobili IACP.

La predetta norma infatti esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'Ente proprietario e l'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, circostanze non riscontrabili nella specie. Spetta pertanto solo la riduzione d'imposta prevista dall'art. 8 comma 4 del predetto decreto.



Comm.Trib. Prov. Napoli

Sezione V

Sentenza del 17/02/2009 n. 83

Intitolazione:

Tributi locali - ICI - Liquidazione ed accertamento - Avviso di liquidazione - Immobili di proprietà al 50% con il coniuge, posseduto di fatto al 100% da ciascun coniuge - Riduzioni e detrazioni - Spettanza per il 100% per ognuno - Sussiste

Massima:

La reciprocità di comportamento tenuto da due coniugi in ordine all'utilizzo distinto di due unità immobiliari, di proprietà al 50% e di fatto possedute al 10% da ciascuno di essi, non impedisce di individuare in capo ad ognuno il diritto al legittimo possesso dell'intero ed all'obbligazione tributaria relativa con le esenzioni e/o riduzioni e detrazioni d'imposta per l'intero anno.



Comm.Trib. Prov. Napoli

Sezione XLVIII

Sentenza del 20/02/2009 n. 52

Intitolazione:

*Consorzio bonifica - Riscossione - Contributi dovuti a Consorzio di bonifica -
Presupposti - Cartella di pagamento - Difetto di motivazione - Nullità- Sussiste*

Massima:

*Presupposto per richiedere il pagamento di contributi da parte del Consorzio e'
costituito dal possesso di immobili inclusi nel perimetro consortile ed all'esistenza di
un vantaggio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica eseguite, così come
disposto dall'art. 860 c.c. ed art.10 r.d. n.215 /1933.*

*Tali circostanze devono essere provate dal Consorzio stesso, pena la non debenza dei
contributi, come più volte statuita dalla Cassazione (n.8957/96, n.4144/96,
n.8570/08).*

*La cartella di pagamento da specifico altro atto deve indicare, a pena di nullità,
l'immobile tassato ed i benefici dallo stesso ottenuti a seguito degli eseguiti interventi
di bonifica.*



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione LII

Sentenza del 10/06/2009 n. 110

Intitolazione:

Servizi doganali - Tariffa e tributi doganali - Avviso di accertamento - Recupero del dazio antidumping su merce importata dalla Cina - Obbligo di pagamento a carico dell'importatore - Sussiste

Massima:

Laddove il lavoro di indagine effettuato dall'Agenzia delle Dogane abbia consentito di accertare l'esatta provenienza della merce ed il reale paese produttore, nella fattispecie la Cina, nonchè la circostanza che le ditte fornitrici malesi (dalle quali era stata importata la merce all'importatore italiano) avevano in realtà agito quali agenti delle ditte produttrici cinesi, il predetto importatore italiano e' tenuto al pagamento dei dazi doganali sulla merce importata.

Ciò in quanto lo stesso importatore è il dichiarante della merce importata, quand'anche tale merce fosse scortata da certificati inesatti, o falsificati a sua insaputa, e perché la comunità europea non è tenuta a sopportare comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini.